



MAGNIFICA COMUNITA' DEGLI ALTIPIANI CIMBRI TOALKAMOU VODAR ZIMBAR HOACHEBENE

Settore Tecnico

DETERMINAZIONE del Responsabile n. 5 di data 12 giugno 2020

OGGETTO: *L.P. 07.11.2005, n. 15 – Approvazione graduatorie definitive cittadini comunitari ed extracomunitari. Contributo integrativo sul canone di locazione in libero mercato – 2° semestre 2019.*

Premesso che con Decreto della Presidente n. 1 dd. 03 aprile 2018 il dott. Roberto Orempuller – Segretario Generale della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri è stato nominato Responsabile dei Settori Affari Generali, Finanziario, Sociale, Tecnico, Mense Scolastiche, Politiche Giovanili, Sportello Linguistico a far data dal 03 aprile 2018 fino alla scadenza del mandato amministrativo della Presidente;

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, “disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, nonché il regolamento di esecuzione della stessa approvato con DPP n. 17-75/Leg. dd. 12.12.2011, e da ultimo modificato con DPP 03.07.2019, n. 7-8/leg.;

Atteso che l'art. 32, comma 4, del Regolamento prevede che per le domande di contributo integrativo in favore di nuclei familiari in locazione sul libero mercato gli Enti locali devono provvedere alla formazione delle graduatorie entro il primo quadrimestre dell'anno successivo al periodo di raccolta delle domande (16 settembre – 13 dicembre 2019);

Richiamato altresì l'art. 33, comma 5 bis, il quale prevede che: *“il contributo integrativo è concesso per un periodo di dodici mesi decorrenti dal mese successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione del contributo. Il contributo può essere rinnovato per un periodo di ulteriori dodici mesi previa nuova domanda del nucleo familiare in possesso dei requisiti previsti dalla legge e delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29. Coloro che hanno beneficiato del contributo integrativo per due periodi consecutivi non possono beneficiarne per un periodo immediatamente successivo; tale disposizione non si applica ai nuclei familiari nei quali è presente:*

- a) un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75% o con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o i compiti e le funzioni proprie dell'età;*
- b) almeno un componente ultrasessantacinquenne;*
- c) una situazione di grave difficoltà economica o sociale, correlata a situazioni di necessità abitative, valutata dall'ente territorialmente competente che attesta la comprovata incapacità di risolvere autonomamente il disagio;*

Vista l'ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020 con la quale è stata disposta, al punto 1., lett. a) “ la sospensione dei termini massimi, anche perentori, di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità” e lett. d), “ la sospensione dei termini per adempiere ad oneri amministrativi e/o obblighi informativi o per la conclusione delle attività oggetto di finanziamento, posti a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità.”;

Dato atto che, per quanto riguarda il contributo integrativo per la locazione – edizione 2019, la sospensione disposta dall'ordinanza 18 marzo 2020 riguarda innanzitutto l'art. 30, comma 3- *ter*, del regolamento 17-75 del 2011, ai sensi del quale: “Se non sussistono le condizioni previste al comma 3 bis, entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda per il contributo integrativo, a pena di dichiarazione di inammissibilità della stessa, il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza è tenuto a presentare la richiesta di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto legge n. 4 del 2019 oppure a trasmettere all'ente locale una dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare di appartenenza dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza”;

Dato atto che con nota del Servizio Politiche della Casa della Provincia autonoma di Trento, acquisita al prot. n. 737 dd, 17 aprile 2020, si conferma che, anche in questo caso, il termine di tre mesi previsto all'art. 30, comma 3-*ter*, del regolamento 17-75 resta sospeso per effetto dell'ordinanza 18 marzo 2020 e ricomincerà a decorrere una volta concluso il periodo di sospensione individuato dalla medesima ordinanza. La sospensione riguarda, in concreto, soltanto coloro che, alla data del 23 febbraio 2020, in via cumulativa:

- non avessero ancora adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 30, comma 3- *ter* del regolamento 17-75 (presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza oppure trasmissione all'ente locale di una dichiarazione attestante la mancanza dei requisiti);

- fossero ancora nei termini per adempiere a tali obblighi, non essendo ancora scaduti i tre mesi previsti nel regolamento. Questa circostanza può verificarsi soltanto per coloro i quali abbiano presentato domanda di contributo integrativo a partire dal 22 novembre 2019 (compreso) fino al 13 dicembre 2019 (compreso). Per tutti gli altri, il termine è definitivamente scaduto;

Rilevato che, con la stessa nota, il Servizio politiche della casa specifica che “Il termine ultimo per l'approvazione delle graduatorie è fissato al 30 aprile 2020 come disposto dall'art. 32, comma 4, del regolamento 17-75. Per effetto del richiamato punto 1, lettera a) dell'ordinanza 18 marzo 2020, anche questo termine è sospeso. Ciononostante, è ben possibile che le graduatorie vengano approvate entro il termine ordinario, o comunque, prima dello scadere del termine ultimo risultante dalla sospensione. Peraltro, al fine di dare continuità al contributo, come si è sempre cercato di fare in passato, resta auspicabile e preferibile che, nonostante la sospensione, le graduatorie vengano comunque approvate entro il 30 aprile 2020 o, al massimo, entro le settimane immediatamente successive. In tal caso, occorre stabilire come trattare le domande che sono oggetto della sospensione di cui al punto A). Per tali domande, infatti, può ancora pendere il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo disposto, a pena di inammissibilità della domanda, ai sensi dell'art. 30, comma 3- *ter*, del regolamento 17-75. In questo caso, la sospensione dei termini di cui al punto A), può avere degli effetti sull'approvazione delle graduatorie. Qualora ricorra la predetta circostanza è necessario prevedere un'ammissione condizionata. Ciò significa che il richiedente può essere inserito in graduatoria e, se collocato in posizione utile per l'accesso al contributo, la relativa concessione sarà sospensivamente condizionata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3- *ter*. Tali obblighi dovranno essere necessariamente adempiuti entro i termini di legge, che ricominceranno a decorrere una volta concluso il periodo di sospensione individuato dall'ordinanza 18 marzo 2020. Solo una volta che l'ente locale abbia potuto verificare che il richiedente abbia adempiuto correttamente a tutti gli obblighi previsti dal regolamento, compreso quello di cui all'art. 30, comma 3- *ter*, <più volte citato>, il contributo dovrà intendersi definitivamente concesso e si potrà procedere all'erogazione. Prima di tale momento non possono essere effettuati versamenti in favore del richiedente.”;

Richiamata la propria determinazione n. 2 dd. 27 aprile 2020 con la quale sono state approvate le graduatorie provvisorie cittadini comunitari ed extracomunitari. Contributo integrativo sul canone di locazione in libero mercato – 2° semestre 2019;

Accertato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 10, della L.P. 15/2005 non è pervenuto alcun ricorso all'organo esecutivo dell'Ente nei 30 giorni di pubblicazione delle graduatorie stesse;

Posto che solamente il richiedente domanda ID 19-2-9277362 non ha ancora presentato la richiesta di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto legge n. 4 del 2019 o trasmesso alla Comunità

una dichiarazione attestante la mancanza, in capo al nucleo familiare di appartenenza, dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza;

Posto altresì che, per le domande presentate, il riconoscimento del possesso dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei punteggi è avvenuto sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i. e del successivo controllo delle domande e delle dichiarazioni ivi contenute;

Visto l'art. 3, comma 10, della L.P. 15/2005, che prevede che contro i provvedimenti relativi alla formazione, aggiornamento e revisione della graduatoria ed all'accesso ai benefici della legge, chiunque abbia interesse può presentare ricorso all'organo esecutivo dell'Ente Locale competente – la Presidente della Comunità – entro trenta giorni dalla data di comunicazione di approvazione della graduatoria;

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione delle graduatorie definitive per la concessione del contributo integrativo sul canone di locazione, così come previsto dalla Legge e dal Regolamento di attuazione in premessa citati;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 dd. 7 febbraio 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022 ed i relativi allegati;

Visti:

- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n.42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il provvedimento della Presidente n. 40 del 06 marzo 2018, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato l'organigramma della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Presidente e di quelli gestionali propri dei Responsabili di Servizio;
- il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- lo Statuto della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 4 dd. 22 febbraio 2018;

Atteso che, ai sensi del citato decreto, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze,

d e t e r m i n a

1. di approvare le graduatorie definitive disciplinate dall'art. 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, riguardanti le domande di contributo integrativo sul canone di locazione sul libero mercato presentate nel 2° semestre 2019, composta da n. 4 richiedenti cittadini comunitari, e da n. 1 richiedenti cittadini extracomunitari, come appare negli allegati A e B parti integranti e sostanziali della presente determinazione;
2. di prevedere l'ammissione condizionata per la domanda ID 19-2-9277362, inserendo il richiedente in graduatoria e per l'effetto di condizionare, con efficacia parimenti sospensiva, la relativa concessione del contributo integrativo all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3- ter, del regolamento citato in premessa e per le motivazioni ivi dedotte;
3. di dare atto che l'avviso di avvenuta approvazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicato – a far data dal 12 giugno 2020 - per 30 giorni consecutivi all'Albo della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri nonché sul sito istituzionale della Comunità e che la graduatoria sarà in libera visione presso l'Ufficio Segreteria;
4. di dare comunicazione ai soggetti interessati al presente provvedimento contestualmente alla sua pubblicazione all'albo telematico della Comunità;
5. di dare evidenza che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- di ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da chi vi abbia interesse, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione o comunque dal momento in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza, ai sensi degli articoli 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da chi vi abbia interesse, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso interessato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Roberto Orempuller

**SERVIZIO FINANZIARIO
ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Bilancio:	Bilancio 2020						
Classificazion e della spesa	//	Capitolo	//	Importo	///	Impegno	//

Si attesta, per quanto di competenza, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa (art. 5 R.C.).

Lavarone, li 12 giugno 2020



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Roberto Orempuller